

Tribunale di Mantova

Sezione Seconda

I Giudici Delegati,

- visti gli artt. 1 e 2 del decreto-legge n. 11/2020 nonché il provvedimento emesso in data 10-3-2020 e tenuto conto dei quesiti formulati da più parti, a integrazione dello stesso, dispongono quanto segue:

- la consegna degli immobili agli aggiudicatari è sospesa fino a nuovo ordine salvo improrogabili esigenze abitative o produttive rappresentate dagli aggiudicatari e sempre che tale attività possa svolgersi nel rispetto delle prescrizioni sanitarie imposte dalle autorità competenti;

- ove i termini per il deposito delle offerte relative alle vendite coattive fossero spirati alla data del 8-3-2020, i delegati procederanno ad un differimento dell'apertura delle buste e della gara sull'offerta più alta, coordinandosi con il custode ed il gestore delle vendite (che, come il custode, dovrà adottare ogni opportuna iniziativa per la conservazione delle offerte pervenute in via telematica) per l'individuazione e la successiva convocazione del soggetto che aveva depositato l'offerta in cartaceo o in via telematica; su richiesta dell'offerente il delegato procederà alla restituzione delle cauzioni già depositate mentre, in difetto, l'offerta resterà ferma.


- se, invece, i termini per il deposito delle offerte relative alle vendite coattive non erano spirati alla data del 8-3-2020, i delegati procederanno a differire le aste (preferibilmente a partire dal mese di settembre 2020 e ciò onde evitare che il mercato sia ancor più condizionato dalla emergenza in atto) con riapertura dei termini per il deposito delle offerte; il delegato comunicherà al PVP il provvedimento "vendita differita dal giudice dell'esecuzione; ove fossero già state presentate delle offerte, su richiesta dell'offerente il delegato procederà alla restituzione delle cauzioni già depositate mentre, in difetto, l'offerta si intenderà confermata;

- l'attività di apposizione di sigilli prevista dall'art. 84 l.f. dovrà essere espletata ma nel rispetto delle norme di sicurezza impartite dall'autorità sanitaria, altrimenti dovrà essere differita a data il più possibile prossima.


Si comunichi a tutti i professionisti delegati, al custode e a ogni altro soggetto interessato.

Mantova, 12-3-2020.

I Giudici Delegati



dott. Andrea Gibelli



dott. Mauro P. Bernardi

Tribunale di Mantova

Sezione Seconda

I Giudici Delegati,

- visti gli artt. 1 e 2 del decreto-legge n. 11/2020 dispongono quanto segue in relazione alle udienze fissate nel periodo intercorrente tra il 9-3-2020 ed il 22-3-2020 e all'attività da svolgersi nell'ambito delle procedure concorsuali durante tale periodo:

- con distinti decreti verrà stabilito il rinvio delle udienze concernenti le procedure concorsuali (ad es. riguardanti il rendiconto -116 l.f.- la verifica dello stato passivo - 95 l.f.- l'opposizione allo stato passivo -98l.f.- la adunanza dei creditori -174 l.f.- la omologa del concordato -180 l.f.- la esdebitazione 143 l.f.) e quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento (10 legge n. 3/2013);

- le istanze di fallimento verranno discusse solo se la loro ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti, e, in tal caso, la dichiarazione di urgenza verrà effettuata dal Giudice Relatore;

- l'attività di inventariazione e di accesso a luoghi pubblici o privati finalizzata alla stima dei cespiti acquisiti al patrimonio fallimentare o facenti parte di quello concordatario è sospesa fino a nuova disposizione; i termini per la effettuazione dell'inventario e per la redazione della relazione ex art. 33 l.f. sono sospesi dal 8 al 22 marzo ai sensi dell'art. 1 co. 1 del decreto legge n. 11/2020;

- sono parimenti sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto relativo ai procedimenti non urgenti ai sensi dell'art. 1 co. 1 del decreto legge n. 11/2020 come individuati dall'art. 2 co. 2 lett. g) del predetto decreto e, quindi, anche per le attività riguardanti i concordati;


- in considerazione della necessità di ridurre quanto più possibile l'accesso alle cancellerie si dispone con separato provvedimento quanto ai pagamenti che i professionisti incaricati delle procedure concorsuali debbono effettuare fino al 22-3-2020;


- gli esperimenti d'asta nei quali, alla data del 9/3/2020, sono pervenute offerte sono rinviate a data da destinarsi: tale data sarà comunicata dal professionista delegato agli offerenti senza necessità di pubblicazione di nuovo avviso di vendita; le buste contenenti le offerte saranno conservate dal custode che le terrà a disposizione del professionista delegato previa redazione di conciso verbale per ogni procedura;
- nelle procedure nelle quali è stata disposta la vendita ma non si è ancora predisposto l'avviso di vendita, il deposito dell'avviso è sospeso sino a nuova disposizione;
- nelle procedure nelle quali è stato depositato l'avviso ma non si è ancora provveduto alla pubblicità, le pubblicazioni di ogni tipo sono sospese sino a nuova disposizione;
- il termine per il versamento del saldo del prezzo è sospeso dal 9 marzo 2020 al 22 marzo 2020;
- gli accessi del curatore o del custode per qualsiasi causa presso gli immobili oggetto del compendio fallimentare dovranno avvenire nel pieno rispetto delle misure precauzionali disposte per contrastare l'emergenza in atto;
- le visite degli immobili destinati alla vendita sono sospese sino a nuova disposizione;
- l'attuazione degli ordini di liberazione è sospesa sino a nuova disposizione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai curatori, ai commissari giudiziali, ai liquidatori e agli altri professionisti interessati.

Mantova, 10-3-2020.

I Giudici Delegati


dott. Andrea Gibelli

dott. Mauro P. Bernardi


Tribunale di Mantova

Sezione Seconda


I Giudici Delegati,

- visti gli artt. 1 e 2 del decreto-legge n. 11/2020 e ritenuta la necessità di ridurre quanto più possibile l'accesso alla cancelleria, dispongono, quanto ai pagamenti che i professionisti incaricati delle procedure concorsuali debbono effettuare fino al 22-3-2020, che la cancelleria trasmetta all'istituto di credito copia del presente decreto e del mandato, autorizzandosi l'istituto a dare esecuzione all'operazione, prescrivendosi che la banca provveda a trasmettere immediatamente alla cancelleria la relativa contabile.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai curatori, ai commissari giudiziali, ai liquidatori e agli altri professionisti interessati.

Mantova, 10-3-2020.

I Giudici Delegati



dott. Andrea Gibelli

dott. Mauro P. Bernardi



Tribunale di Mantova

Sezione Seconda


Il Coordinatore di Sezione,

- visti gli artt. 1 e 2 del decreto-legge n. 11/2020 nonché i decreti emessi in data odierna quanto alle procedure concorsuali ed esecutive immobiliari, stabilisce che le medesime disposizioni si applichino anche a tutte le vendite coattive mobiliari.

Si comunichi.

Mantova, 10-3-2020.

Il Coordinatore di Sezione
dott. Mauro P. Bernardi



ulteriori disposizioni relative alle vendite coattive

19 marzo 2020 12:10

Egr. Curatore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dalla Cancelleria Fallimentare del tribunale di Mantova che trova di seguito riportato.

Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.

Comunicazione:

Si trasmette , per quanto di competenza, circolare emessa dai Giudici Delegati il 19.3.2020 relativa alle vendite coattive

Il Funzionario Giudiziario
Manuela Malaghini

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

 **ulteriori_disposizioni_vendite_coattive_19.3.2020.pdf**
24K

TRIBUNALE DI MANTOVA

Sezione Seconda

I Giudici Delegati

- visto l'art. 83 del decreto-legge n. 18/2020;
- esaminata la nota fatta pervenire da Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. in data 17-3-2020 e le problematiche tecniche evidenziate;
- confermano le disposizioni impartite con i decreti emessi in data 10 e 12 marzo 2020 fino alla data del 15 aprile 2020, con la precisazione che se i termini per il deposito delle offerte relative alle vendite coattive non erano spirati alla data del 8-3-2020 ed erano state presentate offerte telematiche, le stesse non potranno essere considerate efficaci e dovranno essere ripresentate, onerandosi il professionista delegato della comunicazione di tale effetto all'offerente.

Si comunichi a tutti i professionisti delegati, al custode e a ogni altro soggetto interessato.

Mantova, 19 marzo 2020.

Dott. Andrea Gibelli

Dott. Mauro F. Bernardi

Tribunale di Mantova

Sezione Seconda

I Giudici Delegati e dell'Esecuzione,

- visti i decreti-legge n. 23/2020 e n. 18/2020 e tenuto conto delle ulteriori disposizioni anche regolamentari dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- ritenuta la necessità di impartire direttive volte a rendere maggiormente celeri le operazioni di riparto e distribuzione della liquidità esistente sui depositi intestati alle procedure fallimentari ed esecutive e ciò al fine di concorrere a mitigare gli effetti negativi della diffusione dell'epidemia in atto sui rapporti economici;

- rilevato che i termini per l'opposizione al progetto di riparto, per il versamento del prezzo delle vendite nonché per le osservazioni ai progetti di distribuzione redatti dai professionisti delegati alle vendite, sono attualmente sospesi ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge n. 23/2020 e riprenderanno a decorrere dal 12-5-2020;

dispongono

che i curatori, i liquidatori e i commissari:

a) provvedano a porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati alla predisposizione del piano di riparto (comprese le rinunce a beni o a crediti);

b) predispongano senza indugio un riparto parziale delle somme giacenti secondo quanto previsto dagli artt. 110 e 113 l.f. nel caso in cui sul conto della procedura vi sia una somma superiore a € 100.000,00 salvo che sussistano specifiche e comprovate ragioni che vi ostino, da rappresentare al Giudice Delegato;

c) provvedano al versamento di imposte e tributi anche ove siano sospesi i termini per tali adempimenti nonché al sollecito pagamento di corrispettivi e compensi spettanti ai soggetti privati;

stabiliscono

d) che i professionisti delegati alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, predispongano, ai sensi dell'art. 596 c.p.c., entro trenta giorni dal versamento del

prezzo, il progetto di distribuzione anche parziale del ricavato delle vendite e che si attengano anch'essi a quanto previsto nel precedente punto c);

evidenziano

e) che, ai sensi dell'art. 83 co. 2 lett. h) del decreto-legge n. 18/2020 e tenuto conto del decreto del Presidente del Tribunale di Mantova del 27-3-2020 che ha autorizzato la trattazione delle udienze civili con le forme previste dall'art. 83 del predetto decreto-legge, anche l'udienza di approvazione del progetto di distribuzione può essere sostituita dallo scambio telematico di note scritte: a tal fine, il professionista delegato i- comunicherà a mezzo pec il progetto di distribuzione a tutti i creditori e al difensore del debitore (qualora vi sia) avvisandoli che eventuali contestazioni o osservazioni devono essere proposte entro una data (da egli indicata) da trasmettersi direttamente al professionista delegato a mezzo pec; ii- richiederà inoltre all'ufficiale giudiziario di notificare in cancelleria al debitore non costituito (ai sensi dell'art. 492 II co. c.p.c.) entro una data (sempre da egli indicata), il progetto di distribuzione, avvisandolo che eventuali contestazioni dovranno essere proposte entro la data successiva stabilita dal professionista delegato e ciò mediante comunicazione scritta inviata anche a mezzo pec o e-mail normale e indirizzata ad esso: il delegato rimetterà quindi gli atti al Giudice dell'Esecuzione ex art. 591 ter c.p.c. ai fini dell'approvazione del progetto.

Incaricano la Cancelleria fallimentare e delle esecuzioni per la comunicazione del presente provvedimento ai curatori, ai commissari giudiziali, ai liquidatori, ai professionisti delegati alle vendite e agli altri soggetti interessati.

Mantova, 9 aprile 2020.

I Giudici Delegati e dell'Esecuzione

dott. Andrea Gibelli

dott. Mauro P. Bernardi

TERMINI UDIENZE VERIFICA DIFFERITE

30 aprile 2020 13:20

Egr. Curatore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dalla Cancelleria Fallimentare del tribunale di Mantova che trova di seguito riportato.

Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.

Comunicazione:

A seguito di indicazione dei Gd si precisa che:

- per le udienze di verifica rinviate e non ancora iniziate il termine a ritroso di 30 giorni deve essere calcolato dalla nuova data di verifica crediti
- conseguentemente andrà ancora depositato lo stato passivo 15 gg prima della nuova data (anche se precedentemente depositato), accorpando le domande pervenute alle precedenti.
- quando si chiede il prelievo a seguito di riparto esecutivo specificare in premessa la data dell'ultima avvenuta notifica ai creditori dell'esecutività dello stato passivo e la data di decorso termine per deposito reclamo (10 gg - art 26LF)

Cordiali saluti

Manuela Malaghini

precisazione a seguito di circolare inviata in data odierna verifiche-e riparti

30 aprile 2020 14:00

Egr. Curatore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dalla Cancelleria Fallimentare del tribunale di Mantova che trova di seguito riportato.

Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.

Comunicazione:

A seguito della circolare appena inviata preciso che nel terzo punto faccio riferimento al piano di riparto pertanto dove scrivo "ultima avvenuta notifica ai creditori dell'esecutività dello stato passivo" deve intendersi "dell'esecutività del piano di riparto".

Saluti a tutti

Manuela

Tribunale di Mantova

Sezione Seconda

Ufficio Fallimenti

I Giudici Delegati,

- visto il decreto emesso in data 8-9-2020 dal Presidente del Tribunale avente ad oggetto le direttive relative alle modalità di svolgimento dell'attività del Tribunale a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 34/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020;
- tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto;
- ritenuto necessario adottare ogni utile misura diretta a evitare il formarsi di assembramenti all'interno del Tribunale;


precisano che

l'udienza di verifica dello stato passivo verrà tenuta secondo le modalità di cui all'art. 95 II co. l.f. sicché l'ingresso in aula verrà consentito al solo curatore mentre i creditori potranno partecipare unicamente mediante deposito di osservazioni scritte da effettuarsi in via telematica 5 giorni prima della data fissata per l'udienza di discussione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai curatori nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Mantova, 10 settembre 2020.

I Giudici Delegati



dott. Andrea Gibelli



dott. Mauro P. Bernardi

Tribunale di Mantova

Sezione Seconda

I Giudici Delegati e delle Esecuzioni Immobiliari,

- visto l'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020, tenuto conto delle limitazioni imposte alla circolazione delle persone e riservata ogni diversa determinazione in prosieguo anche in ragione dell'evoluzione della situazione di emergenza, così dispongono:

ASTE E VISITE

Saranno regolarmente tenute le aste fissate fino al giorno 13 novembre 2020, in ragione dell'avvenuto deposito delle offerte, nel rispetto delle cautele richieste dall'emergenza sanitaria.

Saranno invece revocate dal curatore o dal liquidatore giudiziale nonché dal professionista delegato le gare di vendita fissate a far data dal 16-11-2020 per tutto il periodo in cui la Lombardia sarà classificata come 'zona rossa' ai sensi del ricordato DPCM.

Saranno mantenute ferme le aste fissate in epoca successiva.

Ove fossero già state presentate delle offerte, su richiesta dell'offerente il curatore, il liquidatore giudiziale nonché il professionista delegato procederanno alla restituzione delle cauzioni già depositate, mentre, in difetto, l'offerta si intenderà confermata.

In vista di dette gare, le visite all'immobile non potranno essere eseguite di presenza, e dovrà essere messo a disposizione degli interessati l'eventuale filmato eseguito dal custode in occasione del primo accesso, insieme ad eventuali ulteriori fotografie in possesso dell'esperto rispetto a quelle già contenute nella relazione di stima. Le immagini e riprese saranno effettuate nel rispetto del diritto alla riservatezza e non dovranno consentire l'identificazione del debitore e dei suoi familiari. L'accesso all'immobile sarà dunque compiuto solo a seguito di effettiva manifestazione di interesse alla visita di presenza, e solamente quando sarà terminato il periodo di 'zona rossa', nel rispetto delle cautele sanitarie prescritte e purché le persone che vi abitano o che occupano l'immobile non si trovino in quarantena o isolamento.

Incaricano le Cancellerie interessate per la comunicazione ai curatori, ai liquidatori giudiziali, ai commissari giudiziali, ai professionisti delegati e al custode.

Mantova, 10 novembre 2020.

I Giudici

~~Dott. Andrea Gibelli~~

dott. Mauro P. Bernardi

Tribunale di Mantova
Sezione Seconda

I Giudici Delegati

- visto il proprio decreto emesso in data 10-11-2020 precisano che la temporanea sospensione delle vendite ivi disposta concerne quelle riguardanti gli immobili e non invece i beni mobili ove le gare instaurate vengano disposte unicamente mediante modalità telematiche; se la vendita di beni mobili fosse prevista secondo forme non telematiche valgono le medesime disposizioni impartite con il predetto decreto.

Incaricano le Cancellerie interessate per la comunicazione ai curatori, ai liquidatori giudiziali e ai commissari giudiziali.

Mantova, 12 novembre 2020.

I Giudici



dott. Andrea Gibelli



dott. Mauro P. Bernardi